SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

05A03558

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2005, n. **52.**

Attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante modifica alla direttiva 98/18/CE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 novembre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

1. Al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *bb)* sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«*bb-bis)* nave ro/ro da passeggeri: una nave da passeggeri che trasporta più di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui all'allegato I;

bb-ter) età: età della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna;

bb-quater) persona a mobilità ridotta: chiunque abbia una particolare difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli;

bb-quinquies) altezza significativa d'onda (h_s): l'altezza media del terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un dato periodo;

bb-sexies) ente tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. L'Amministrazione individua ed aggiorna con proprio decreto l'elenco dei tratti di mare suddiviso secondo i criteri di cui al comma 1, delimitando le zone nelle quali le classi di navi da passeggeri possono operare tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo limitato applicando i criteri per le classi di cui al comma 1. Per le navi ro/ro da passeggeri, l'Amministrazione individua ed aggiorna con decreto anche i corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda in tali tratti.

2-*ter*. L'Amministrazione rende disponibili le informazioni di cui al comma 3 in una banca dati pubblica, accessibile sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Amministrazione comunica alla Commissione europea il sito in cui dette informazioni sono state inserite e tutte le modifiche ad esse apportate, con le relative motivazioni.»;

c) dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis*.

Requisiti di stabilità e ritiro progressivo dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri

1. Fermo restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi ro/ro da passeggeri di classe A, B e C, la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, devono essere conformi agli articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE.

2. Fermo restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi ro/ro da passeggeri delle classi A e B, la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, devono essere conformi agli articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, entro il 1° ottobre 2010, tranne il caso in cui siano ritirate dal servizio a tale data o a una data successiva alla quale raggiungono trenta anni di età, ma comunque non più tardi del 1° ottobre 2015.

3. Per determinare l'altezza dell'acqua sul ponte garage, in applicazione dei requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, richiamato negli

articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto, è impiegata l'altezza significativa d'onda (h_s). I valori dell'altezza significativa d'onda sono quelli che, su base annua, non sono superati con una probabilità maggiore del 10%.

4. La nave che segue una rotta che incrocia più di un tratto di mare, con diverse altezze significative d'onda, deve soddisfare i requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, richiamato negli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto, relativi al più elevato valore dell'altezza significativa d'onda individuato per tali tratti.

Art. 4-*ter.*

Requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta

1. Fatto salvo quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e oltre ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi da passeggeri di classe A, B, C e D e le unità veloci da passeggeri adibite al trasporto pubblico, al fine di garantire un accesso sicuro alle persone a mobilità ridotta, devono:

a) se la chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, essere conformi, per quanto fattibile, agli orientamenti contenuti nell'allegato III;

b) se la chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, procedere all'effettuazione delle necessarie modifiche applicando gli orientamenti di cui all'allegato III per quanto ragionevole e possibile, in termini economici, secondo quanto previsto nel piano d'azione nazionale di cui al comma 3.

2. L'Amministrazione consulta e coopera con le associazioni che rappresentano le persone a mobilità ridotta in merito all'attuazione degli orientamenti contenuti nell'allegato III.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora un piano d'azione nazionale per l'applicazione degli orientamenti alle navi e unità veloci la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, da comunicare alla Commissione europea entro il 17 maggio 2005.

4. L'Amministrazione entro il 17 maggio 2006 informa la Commissione europea in merito all'attuazione del presente articolo, per tutte le navi da passeggeri di cui al comma 1, lettera *a)*, per le navi da passeggeri di cui al comma 1, lettera *b)*, autorizzate a trasportare più di 400 passeggeri e per tutte le unità veloci da passeggeri.

5. Le verifiche sulla costruzione delle navi nuove e sulle modifiche strutturali alle navi esistenti per l'adeguamento alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.»;

d) dopo l'allegato II, è aggiunto il seguente:

«ALLEGATO III
(Articolo 4-*ter*)

Orientamenti sui requisiti di sicurezza delle navi da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri per le persone a mobilità ridotta.

Nell'applicare gli orientamenti del presente allegato deve essere tenuto conto di quanto previsto nella circolare MSC/735 dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI), del 24 giugno 1996, relativa alla raccomandazione sulla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e dei disabili.

1. Accesso alla nave.

Le navi devono essere costruite ed attrezzate in modo tale da consentire alle persone a mobilità ridotta di compiere facilmente e in tutta sicurezza le operazioni di imbarco e sbarco, nonché da garantire loro l'accesso ai diversi ponti, o autonomamente o mediante rampe o ascensori. Indicazioni su tale accesso devono essere apposte negli altri punti di accesso alla nave e in altre opportune zone in tutta la nave.

2. Cartelli indicatori.

I cartelli indicatori apposti nella nave per informare i passeggeri devono essere collocati in modo da risultare visibili e facilmente leggibili da persone a mobilità ridotta (tra cui le persone con disabilità sensoriali) e posizionati in punti chiave.

3. Mezzi per comunicare messaggi.

L'operatore deve disporre, a bordo della nave, di mezzi per trasmettere sia visivamente sia oralmente a tutte le persone che presentano forme diverse di mobilità ridotta annunci concernenti, ad esempio, ritardi, cambi di programma e servizi di bordo.

4. Segnali di allarme.

Il sistema di allarme e i pulsanti di chiamata devono essere concepiti in modo tale da allertare e da essere accessibili a tutti i passeggeri a mobilità ridotta, comprese le persone con disabilità sensoriali e quelle con disturbi dell'apprendimento.

5. Requisiti supplementari per assicurare la mobilità all'interno della nave.

Corrimani, corridoi e passaggi, porte ed accessi devono essere realizzati in modo tale da permettere il passaggio di una persona su sedia a rotelle. Ascensori, ponti garage, locali passeggeri, alloggi e servizi igienici devono essere progettati in modo da essere accessibili in maniera ragionevole e proporzionata per le persone a mobilità ridotta.».

Art. 2.

Norma di salvaguardia

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003):

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e

massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.».

— La direttiva 2003/24/CE pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio 2003, n. L 123.

— Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, reca: «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.».

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, reca: «Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi.».

— La legge 23 maggio 1980, 313, reca: «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1º novembre 1974, e sua esecuzione».

Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, reca: «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.».

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, vedi note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del citato decreto legislativo n. 45 del 2000, come modificati del presente decreto:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:

a) "convenzioni internazionali":

1. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "SOLAS 1974";

2. la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66";

b) "codice sulla stabilità a nave integra": il codice sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione marittima internazionale IMO (Code on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998;

c) "codice per le unità veloci (HSC)": il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International Code for Safety of High Speed Crafts) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998;

d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della "SOLAS 1974";

e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti più di dodici passeggeri;

f) "unità veloce da passeggeri": una unità veloce come definita alla regola 1 del capitolo X della "SOLAS 1974", che trasporti più di dodici passeggeri; non sono considerate unità veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D, quando:

1. il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri cubi;

2. la loro velocità massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del codice per le unità veloci (HSC Code), sia inferiore ai venti nodi;

g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data del 1º luglio 1998 o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui:

1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica;

2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;

h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova;

i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:

1. il comandante, né un membro dell'equipaggio, né altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi;

2. un bambino di età inferiore a un anno;

l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento all'85% della più piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore della chiglia oppure la lunghezza misurata dalla faccia pro-

diera dei dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza è maggiore. Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione;

m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza verticale sulla perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore del ponte esposto a murata;

n) "nave con ponte completo": una nave provvista di un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo può essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilità alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie;

o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa;

p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro;

q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le classi di navi possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo specifico;

r) "area portuale": un'area che si estende fino alle strutture portuali permanenti più periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine;

s) "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta naturalmente o artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o da un'unità veloce, che si trovi in condizioni di pericolo;

t) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

u) "Autorità marittime": comandi periferici secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti una nave o una unità veloce, battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali;

z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri;

bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente a un terzo dell'altezza delle onde più alte osservate in un determinato periodo;

bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da passeggeri che trasporta più di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui all'allegato I;

bb-ter) età: età della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna;

bb-quater) persona a mobilità ridotta: chiunque abbia una particolare difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli;

bb-quinquies) altezza significativa d'onda (h_s): l'altezza media del terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un dato periodo;

bb-sexies) ente tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.».

«Art. 3 *(Classi di navi da passeggeri e categorie di unità veloci da passeggeri)*. — 1. Le navi da passeggeri sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti di mare in cui operano:

"classe A": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali diversi dai viaggi effettuati dalle navi delle classi B, C e D;

"classe B": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 20 miglia dalla linea di costa;

"classe C": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 15 miglia da un luogo di rifugio e di 5 miglia dalla linea di costa;

"classe D": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 6 miglia da un luogo di rifugio e di 3 miglia dalla linea di costa.

2. Le unità veloci da passeggeri sono suddivise nelle seguenti categorie:

a) "Unità di categoria A": qualunque unità veloce da passeggeri:

1. che operi su di un percorso in cui si sia dimostrato, a soddisfazione degli Stati di bandiera e dei porti interessati, che esiste un'alta probabilità, in caso di evacuazione in qualsiasi punto del percorso, che passeggeri e membri dell'equipaggio possano essere soccorsi in sicurezza entro il minore dei seguenti tempi:

a) tempo necessario per preservare le persone che si trovano sui mezzi di salvataggio, dai pericoli di ipotermia, nelle peggiori condizioni ipotizzate;

b) tempo appropriato in relazione alle condizioni ambientali ed alla configurazione geografica della zona del percorso, o

c) quattro ore;

2. che trasporti non più di 450 passeggeri.

b) "Unità di categoria B": qualunque unità veloce da passeggeri diversa da una "Unità di categoria A", con macchinari e sistemi di sicurezza sistemati in modo che, nel caso di un'avaria che interessi qualsiasi macchinario essenziale ed i sistemi di sicurezza di un compartimento, l'unità mantenga la capacità di navigare in sicurezza.

2-bis. L'Amministrazione individua e aggiorna con proprio decreto l'elenco dei tratti di mare suddiviso secondo i criteri di cui al comma 1, delimitando le zone nelle quali le classi di navi da passeggeri possono operare tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo limitato applicando i criteri per le classi di cui al comma 1. Per le navi ro/ro da passeggeri, l'Amministrazione individua ed aggiorna con decreto anche i corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda in tali tratti.

2-ter. L'Amministrazione rende disponibili le informazioni di cui al comma 3 in una banca dati pubblica, accessibile sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Amministrazione comunica alla Commissione europea il sito in cui dette informazioni sono state inserite e tutte le modifiche ad esse apportate, con le relative motivazioni.».

— La direttiva 2003/25/CE pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio 2003, n. L 123.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, vedi note alle premesse.

05G0075

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Sosa Emiliano Adrian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Sosa Emiliano Adrian nato a Buenos Aires (Argentina) il 21 maggio 1973, cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «ingeniero civil» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingenieria Civil», conseguito presso l'«Universidad de Moron» il 14 marzo 1998;

Considerato inoltre che è iscritto al «Consejo Profesional de Ingeniera Civil» dal 18 agosto 2004;

Preso atto dell'esperienza professionale in atti documentata;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 19 ottobre 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata e del parere scritto in atti;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere una misura compensativa, nella seguente materia, scritta e orale: 1) urbanistica oltre a deontologia e ordinamento professionale;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 89/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Treviso rinnovato in data 7 dicembre 2004, con scadenza il 2 marzo 2006, per lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Sosa Emiliano Adrian nato a Buenos Aires (Argentina) il 21 maggio 1973, cittadino argentino, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile e ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulla seguente materia: 1) urbanistica oltre che su ordinamento e deontologia professionale, solo orale;

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1° aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2;

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.

05A03460

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 29 marzo 2005.

Verifica della qualità del servizio postale nel 2º semestre 2004.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare il suo art. 12, in base al quale l'Autorità di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, e svolge il relativo controllo di qualità;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI S.p.a. - Metodi, analisi e valutazioni economiche, riguardante la verifica della qualità del servizio postale;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 19 giugno 2003, recante la definizione degli indici di qualità relativi ai tempi di recapito del corriere ordinario, prioritario, della posta raccomandata e assicurata e dei pacchi ordinari per il periodo 2003-2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1º luglio 2003;

Visto il contratto di programma 2003-2005 stipulato tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Poste Italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare l'art. 4;

Esaminati i dati nazionali, presentati dalla già menzionata società IZI, relativi al secondo rapporto semestrale certificato per l'anno 2004, riguardante il periodo 1º luglio 2004-31dicembre 2004 e la consuntivazione su base annua dal mese di gennaio 2004;

Accertate la regolarità delle procedure adottate dalla società IZI e la validità dei risultati delle verifiche effettuate;

Considerato che alla luce dell'art. 4 del succitato contratto di programma, mentre i risultati delle verifiche sono soggetti a pubblicazione semestrale, all'Autorità di regolamentazione del settore postale è affidata l'adozione di misure sanzionatorie, ove ne sussistano i presupposti, solo all'esito di una consuntivazione su base annuale dei dati;

Adotta
la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Nel periodo 1º luglio 2004-31 dicembre 2004, relativamente al corriere ordinario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+3	J+5
parametri di qualità	93,0%	99,0%
risultati conseguiti*	94,8%	99,1%
scostamento	+1,8%	+0,1%

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

2. Nel periodo 1º luglio 2004-31 dicembre 2004, relativamente al corriere prioritario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+1	J+3
parametri di qualità	87,0%	99,0%
risultati conseguiti*	88,2%	99,1%
scostamento	+1,2%	+0,1%

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 2.

1. Nel periodo 1º gennaio 2004-31 dicembre 2004, relativamente al corriere ordinario interno sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+3	J+5
parametri di qualità	93,0%	99,0%
risultati conseguiti*	93,0%	99,0%
scostamento	-	-

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

2. Nel periodo 1º gennaio 2004-31 dicembre 2004, relativamente al corriere prioritario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+1	J+3
parametri di qualità	87,0%	99,0%
risultati conseguiti*	87,0%	99,0%
scostamento	+0,2%	-

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 3.

1. Sulla base dei risultati sopra descritti la società Poste Italiane ha rispettato gli indici di qualità del servizio postale stabiliti.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2005

Il Ministro: GASPARRI

05A03496

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 marzo 2005.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone.

IL VICE MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001 con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disponga con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati fra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali;

Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2002 avente per oggetto «imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati sulle rotte Crotone-Milano e viceversa e Crotone-Roma e viceversa, ai sensi dell'art. 52, comma 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;

Considerato che l'Alitalia, in qualità di vettore vincitore della gara di appalto effettuata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del regolamento n. 2408/92, in data 15 settembre 2004 ha inviato formale disdetta, della convenzione sottoscritta con ENAC, per l'effettuazione dei collegamenti onerati sull'aeroporto di Crotone, a far data dal 29 aprile 2005;

Ritenuto che in considerazione del permanere dei motivi che hanno portato alla imposizione degli oneri di servizio pubblico sull'aeroporto di Crotone questa amministrazione è dell'avviso di riproporre un ulteriore periodo di servizio onerato sullo scalo medesimo;

Vista la nota n. 900892 in data 3 marzo 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di rinnovare l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle tratte Crotone Roma e Crotone Milano apportando alcune variazioni alle modalità di svolgimento dei collegamenti stessi;

Vista la nota informativa n. 900724 del 21 febbraio 2005 con la quale, ai sensi dell'art. 4.1.*a)* del regolamento CEE n. 2408/92, viene comunicato al vettore aereo che opera sulla rotta interessata che è stata avviata la procedura di una nuova imposizione degli oneri di servizio pubblico da e per l'aeroporto di Crotone e la nota n. 900725 del 21 febbraio 2005 con la quale si invitano IBAR e ASSAEREO a divulgare presso i propri associati la nuova procedura di imposizione;

Visto lo stanziamento nel capitolo 2165 del bilancio dello Stato che ammonta a € 2.070.000,00;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la istituzione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da effettuarsi sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino - Milano Linate e viceversa;

Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuità dei servizi di trasporto aereo da e per Crotone, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui al citato art. 52, comma 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Considerato altresì, che tale accertamento è condizionato alla facoltà dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Crotone-Roma Fiumicino - Milano Linate viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della comunicazione della Commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile procederà ad esperire la gara secondo le modalità previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.

La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verrà stabilita con successivo decreto.

Art. 2.

È abrogato con decorrenza 30 aprile 2005 il decreto ministeriale 19 novembre 2002 avente per oggetto «imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati sulle rotte Crotone-Milano e viceversa e Crotone-Roma e viceversa, ai sensi dell'art. 52, comma 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2005

Il vice Ministro: TASSONE

ALLEGATO

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 4, PARAGRAFO 1, LETTERA *A)*, DEL REG. (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia.

A norma delle disposizioni dell'art. 4 paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, conformemente a quanto previsto dall'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

1. Rotta interessata:
Crotone-Roma Fiumicino- Milano Linate e vv.;

1.1. Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal regolamento n. 793/94, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

1.2. L'ENAC verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

2. Articolazione degli oneri di servizio di servizio pubblico.

2.1. In termini di numero di frequenze minime:
la frequenza minima sulla rotta sopra individuata è di 2 voli in andata e 2 voli in ritorno per tutto l'anno.
L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri senza alcun contingentamento. Nell'aeroporto intermedio di Roma Fiumicino, sulla tratta Roma Fiumicino-Milano Linate, nonché nell'aeroporto di Milano Linate, nella tratta Milano Linate-Roma Fiumicino, i posti non prenotati potranno essere venduti a tariffa di mercato. A tale fine dovranno essere accettate le prenotazioni a tariffa libera solo un'ora prima della partenza dell'aeromobile dall'aeroporto di Crotone per la tratta Crotone-Roma F.-Milano L. e dall'aeroporto di Milano Linate per la tratta Milano L.-Roma F.-Crotone.

2.2. In termini di orari:
Sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino-Milano Linate:
1 volo con partenza nella fascia 06:45-07:45;
1 volo con partenza nella fascia 14:30-15:30.

La partenza per Milano deve avvenire entro quarantacinque minuti dall'arrivo a Roma, salvo casi di forza maggiore.

Sulla rotta Milano Linate-Roma Fiumicino-Crotone:
1 volo conpartenza nella fascia 10:30-11:30;
1 volo conpartenza nella fascia 18:30-19:30.

La partenza per Crotone deve avvenire entro quarantacinque minuti dall'arrivo a Roma, salvo casi di forza maggiore.

2.3. In termini di aeromobili utilizzabili:
Gli aeromobili impiegati dovranno fornire sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino-Milano Linate e v.v. una capacità minima di 120 posti per tutto l'anno.

2.4. In termini di capacità offerta:
la capacità minima giornaliera offerta per tutto l'anno deve essere di 240 posti sulla tratta Crotone-Roma Fiumicino-Milano Linate e 240 posti sulla tratta Milano Linate-Roma Fiumicino-Crotone.

2.5. In termini di tariffe:
Crotone-Roma Fiumicino € 50,00;
Crotone-Milano Linate (via Roma Fiumicino) € 95,00;
Milano Linate-Crotone (via Roma Fiumicino) € 95,00;
Roma Fiumicino-Crotone € 50,00.

Tutte le tariffe indicate sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di crisis surcharge. Alle tariffe indicate non potrà essere applicata alcuna altra maggiorazione a nessun titolo.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte Crotone-Roma Fiumicino, Crotone-Milano Linate, Milano Linate-Crotone e Roma Fiumicino-Crotone hanno diritto alle tariffe sopra descritte. I soli passeggeri che utilizzano le tratte Roma Fiumicino-Milano Linate e v.v. sono soggetti a pagare il biglietto a tariffa di mercato.

Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione sulla G.U.U.E.

Nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra Euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5%, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata.

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di una istruttoria effettuata dall'ENAC. L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella G.U.U.E.

2.6. In termini di continuità dei servizi:
Fatta eccezione per i casi di forza maggiore, il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per ciascuna stagione aeronautica IATA l'1% del numero dei voli previsti;

Deve essere garantito il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non può essere sospeso senza un preavviso di almeno sei mesi.

05A03504

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 marzo 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Ralitsa Kostadinova Kokartchina, di titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese extracomunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 16 marzo 2005, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: «Dottore in filologia inglese», rilasciato il 30 giugno 1997 dall'Università di Veliko Tarnovo, posseduto da Ralitsa Kostadinova Kokartchina, nata a Varna (Bulgaria), il 16 maggio 1974, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «lingua straniera» - inglese;

46/A «lingue e civiltà straniere» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 marzo 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A03497

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 marzo 2005.

Ripartizione tra le regioni e province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2004/2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 relativi all'istituzione di un regime di finanziamento comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;

Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, che stabilisce l'assegnazione annuale da parte della Commissione UE a ciascuno Stato membro di una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano conto, tra l'altro, anche degli obiettivi di detto regime;

Visto il regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999;

Vista la decisione CE C(2004) 3661 def. del 6 ottobre 2004 che fissa una ripartizione finanziaria indicativa tra gli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2004/2005;

Visto il proprio decreto 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000, recante le norme di attuazione dei suddetti regolamenti CE n. 1493/1999 e n. 1227/2000;

Considerato che, in relazione al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria, occorre stabilire un'analoga ripartizione, tra le regioni e le province autonome, dei 103,020 milioni di euro assegnati all'Italia con la citata decisione CE C(2004) 3661 def. del 6 ottobre 2004;

Considerata l'opportunità di procedere al riparto di dette risorse per l'80% sulla base del parametro storico della superficie vitata, a sua volta distinta in superficie destinata a vini da tavola per il 60% e superficie destinata a VQPRD per il 40% così come risultante dall'inventario del potenziale produttivo viticolo aggiornato alla data del 1º settembre 2002, e per il rimanente 20% sulla base di un parametro di efficienza calcolato sullo scostamento tra «spese» e «previsioni» del periodo 2000/2004;

Tenuto conto delle previsioni di spesa formulate dalle regioni e province autonome e trasmesse alla Commissione entro il 10 luglio 2004, ai sensi del citato regolamento CE n. 1227/2000, art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Considerato che i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono estremamente differenziati nell'ambito del territorio italiano;

Considerata l'opportunità di consentire alle regioni e alle province autonome di poter fissare importi differenziati, anche forfettari, all'interno del territorio di competenza, per permettere ai produttori di poter beneficiare di un aiuto che possa corrispondere al massimo al 50% e al 75% delle spese ammissibili, rispettivamente nelle regioni fuori obiettivo 1 e nelle regioni dell'obiettivo 1;

Considerato che le regioni e le province autonome dovranno tener conto dei suddetti parametri nell'attuazione delle misure di cui trattasi;

Considerato necessario garantire la completa utilizzazione delle risorse finanziarie e degli ettari assegnati all'Italia con la citata decisione CE C(2004) 3661 def. del 6 ottobre 2004, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione dell'art. 17, paragrafo 5 del citato regolamento CE n. 1227/2000;

Ritenuto, pertanto, necessario prevedere una rimodulazione della disponibilità finanziaria e degli ettari assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, qualora non vengano raggiunti i livelli di spesa e di ettari assegnati con il presente provvedimento;

Considerato che, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Italia per la campagna 2004/2005, si autorizzano le regioni e province autonome a presentare elenchi di liquidazione aggiuntivi nell'ordine del 20% delle rispettive assegnazioni a titolo di «overbooking»;

Considerato che l'entità di detto «overbooking» potrà essere rivista, qualora se ne ravvisi la necessità ed in base alle previsioni di spesa che dovranno essere aggiornate e verificate in prossimità della data fissata da AGEA Coordinamento per la trasmissione dei relativi provvedimenti di liquidazione;

Considerato il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse finanziarie e gli ettari assegnati all'Italia con decisione CE C(2004) 3661 def. del 6 ottobre 2004 ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2004/2005, sulla base delle indicazioni contenute in premessa, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome come riportato in allegato 1.

Art. 2.

Qualora, per la campagna 2004/2005, le spese sostenute e da sostenere e i relativi ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione, in una determinata regione o provincia autonoma, si discostino dall'ammontare delle risorse finanziarie e degli ettari assegnati alla stessa regione e provincia autonoma, ai sensi del presente provvedimento, tali spese ed ettari sono compensati con quelli di altre regioni e province autonome, proporzionalmente all'entità dei fabbisogni manifestati, sulla base delle previsioni da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali entro e non oltre il 30 aprile 2005.

Art. 3.

Limitatamente alla campagna 2004/2005, è autorizzata la trasmissione di elenchi aggiuntivi a titolo di «overbooking» da parte delle regioni e province autonome, nei limiti del 20% della quota rispettivamente assegnata, nel rispetto delle procedure che saranno stabilite da AGEA Coordinamento, come indicato in allegato 2.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il limite del 20% pro-regione e P.A. può essere superato, alle condizioni che saranno stabilite in prossimità della scadenza fissata da Agea per la trasmissione dei relativi elenchi di liquidazione.

Art. 4.

Gli elenchi aggiuntivi di cui al precedente art. 3, eventualmente non liquidabili a causa dell'esaurimento della relativa disponibilità finanziaria, a condizione che siano dichiarati ricevibili da Agea e dagli altri organismi pagatori, saranno soddisfatti a valere sulle risorse che saranno messe a disposizione per l'annualità 2006, prima di procedere al riparto ordinario delle stesse.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto 27 luglio 2000, l'AGEA e gli altri organismi pagatori emanano le opportune modalità di presentazione degli elenchi di liquidazione, da parte delle regioni e province autonome e comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali gli importi effettivamente liquidati, unitamente ai previsti dati di monitoraggio fisico e procedurale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO 1

Regioni e province autonome	Ripartizione euro 2004/2005	Ripartizione ettari 2004/2005	Pagamenti campagna 2003/2004	Totale assegnato 2004/2005
Abruzzo	4.403.042	621		4.403.042
Basilicata	1.340.343	189		1.340.343
Bolzano	790.000	111		790.000
Calabria	2.691.063	380		2.691.063
Campania	3.347.292	472		3.347.292
Emilia-Romagna	6.995.668	987		6.995.668
Friuli-Venezia G.	3.071.532	433		3.071.532
Lazio	4.157.000	586	64.512	4.221.512
Liguria	362.155	51		362.155
Lombardia	3.560.827	502		3.560.827
Marche	3.196.441	451	7.416	3.203.857
Molise	1.221.039	172		1.221.039
Piemonte	6.771.289	955		6.771.289
Puglia	11.419.797	1.611		11.419.797
Sardegna	4.087.156	576		4.087.156
Sicilia	14.248.144	2.009	10.703.424	24.951.568
Toscana	7.805.131	1.101		7.805.131
Trento	1.600.000	226		1.600.000
Umbria	3.126.750	441		3.126.750
Valle d'Aosta	—	—		—
Veneto	8.050.869	1.135		8.050.869
TOTALE	*92.245.537*	*13.009*	*10.775.352*	*103.020.889*

ALLEGATO 2

Regioni e province autonome	Totale assegnato 2004/2005	Overbooking 20%	Totale complessivo 2004/2005
Abruzzo	4.403.042	880.608	5.283.651
Basilicata	1.340.343	268.069	1.608.411
Bolzano	790.000	158.000	948.000
Calabria	2.691.063	538.213	3.229.276
Campania	3.347.292	669.458	4.016.751
Emilia-Romagna	6.995.668	1.399.134	8.394.801
Friuli-Venezia Giulia	3.071.532	614.306	3.685.838
Lazio	4.221.512	844.302	5.065.814
Liguria	362.155	72.431	434.586
Lombardia	3.560.827	712.165	4.272.992
Marche	3.203.857	640.771	3.844.628
Molise	1.221.039	244.208	1.465.247
Piemonte	6.771.289	1.354.258	8.125.546
Puglia	11.419.797	2.283.959	13.703.756
Sardegna	4.087.156	817.431	4.904.587
Sicilia	24.951.568	4.990.314	29.941.882
Toscana	7.805.131	1.561.026	9.366.157
Trento	1.600.000	320.000	1.920.000
Umbria	3.126.750	625.350	3.752.100
Valle d'Aosta	—	—	—
Veneto	8.050.869	1.610.174	9.661.043
TOTALE	*103.020.889*	*20.604.178*	*123.625.067*

05A03503

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2005.

Revisione dell'assetto organizzativo degli uffici di Pescara e Chieti.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Dispone:

1. *Revisione dell'assetto organizzativo degli uffici di Pescara e Chieti.*

1.1 Il 1° aprile 2005 è attivato l'ufficio di Pescara e sono contestualmente soppressi gli uffici di Pescara 1 e Pescara 2.

1.2 Alla data di cui al punto 1 diviene operativa la riclassificazione a livello dirigenziale delle due aree dell'ufficio di Chieti.

Motivazioni

Con atto del Direttore dell'Agenzia n. 186451 del 12 novembre 2004 è stato istituito l'ufficio di Pescara, risultante dall'unificazione degli uffici di Pescara 1 e di Pescara 2, e sono state riclassificate a posizioni di livello di dirigenziale le due aree dell'ufficio di Chieti. Il presente atto rende operative tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2005.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

b) Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5);

Atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 186451 del 12 novembre 2004, recante ai punti 1 e 2 la revisione dell'assetto organizzativo di alcuni uffici dell'Abruzzo

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore: FERRARA

05A03468

PROVVEDIMENTO 24 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa nel giorno 18 marzo 2005.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota protocollo n. 1121 del 21 marzo 2005, l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Ragusa è rimasto chiuso in data 18 marzo 2005 per l'adesione del personale allo sciopero indetto da alcune organizzazioni sindacali.

Da quanto sopra premesso consegue la necessità di regolarizzare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.4, art.7 - comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 24 marzo 2005

Il direttore regionale: MAZZARELLI

05A03461

PROVVEDIMENTO 24 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania nel giorno 18 marzo 2005.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota protocollo n. 1122 del 21 marzo 2005, l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Catania è rimasto chiuso in data 18 marzo 2005 per l'adesione del personale allo sciopero indetto da alcune organizzazioni sindacali.

Da quanto sopra premesso consegue la necessità di regolarizzare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.4, art. 7 - comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 24 marzo 2005

Il direttore regionale: MAZZARELLI

05A03462

PROVVEDIMENTO 29 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici di Montebelluna - Soave - Verona 1 - Castelfranco Veneto - Treviso - Portogruaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 18 marzo 2005 il mancato funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate aventi sede nelle città di Montebelluna, Soave, Verona 1, Castelfranco Veneto, Treviso, Portogruaro.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno 18 marzo 2005 gli uffici dell'Agenzia delle entrate in premessa sono rima-

sti chiusi per l'intera giornata a causa di uno sciopero nazionale del personale. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (Art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 29 marzo 2005

Il direttore regionale: PARDI

05A03466

PROVVEDIMENTO 29 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Venezia, Treviso, Padova e Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate

Dispone:

È accertato per il giorno 18 marzo 2005 il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico siti in Venezia, Treviso, Padova e Rovigo.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno sopraindicato gli sportelli del pubblico registro automobilistico in premessa sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa di uno sciopero nazionale del personale. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (Art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 29 marzo 2005

Il direttore regionale: PARDI

05A03467

PROVVEDIMENTO 1° aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Como, nel giorno 18 marzo 2005, per sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Como ha comunicato, con nota n. 506/Dir. del 18 marzo 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 18 marzo 2005, per sciopero nazionale del pubblico impiego.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 1° aprile 2005 protocollo n. 2726/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° aprile 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A03505

PROVVEDIMENTO 1° aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Varese, nel giorno 18 marzo 2005, per sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Varese ha comunicato, con nota n. 756/P.R.A. del 18 marzo 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 18 marzo 2005, per sciopero nazionale del pubblico impiego.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 1° aprile 2005 protocollo n. 2726/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° aprile 2005.

Il direttore regionale: ORSI

05A03506

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 1° febbraio 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Destrometorfano bromidrato F.A.M.A.» (Determinazione n. 26).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 78, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società F.A.M.A. S.r.l. Istituto Chimico Biologico non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

Adotta la seguente

Determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società F.A.M.A. S.r.l. Istituto Chimico Biologico, con sede in via Alessandro Sauli, 21 - Milano, codice fiscale 00714740156, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2005

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO 1

Medicinale: DESTROMETORFANO BROMIDRATO F.A.M.A.

Confezione A.I.C. n. 029969019 - gocce flacone 20 ml

05A03561

DETERMINAZIONE 1º febbraio 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Chinina solfato Bioprogress» ed altri. (Determinazione n. 27).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale:

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società Bioprogress SPA non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario Unico Nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società Bioprogress SPA, con sede via Aurelia, 58 - Roma, codice fiscale n. 07696270581, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2005

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO 1

Medicinale: CHININA SOLFATO BIOPROGRESS;
confezione A.I.C. n. 031281013 - 1000 compresse rivestite 250 mg;

medicinale: CLOROCHINA BIFOSFATO BIOPROGRESS;
confezione A.I.C. n. 031282015 - 2000 compresse 250 mg;

medicinale: DESTROMETORFANO BROMIDRATO BIOPROGRESS;
confezione A.I.C. n. 031283017 - 1,5% gocce 90 g;

medicinale FTALILSULFATIAZOLO BIOPROGRESS;
confezione A.I.C. n. 031285012 - 1000 compresse 500 mg;

medicinale PIRIMETAMINA BIOPROGRESS;
confezione A.I.C. n. 031292016 - 1000 compresse 25 mg;

medicinale POLIGALA E NARCEINA BIOPROGRESS;
confezione A.I.C. n. 031293018 - sciroppo 250 g;

medicinale: PRIMACHINA FOSFATO BIOPROGRESS;
confezione A.I.C. n. 031295013 - 1000 compresse rivestite 13,2 mg;

medicinale: SOLFO SALICILICO BIOPROGRESS;
confezioni:
A.I.C. n. 031300015 - unguento 60 g;
A.I.C. n. 031300027 - unguento 450 g;

medicinale SULFADIAZINA BIOPROGRESS;
confezione A.I.C. n. 031303011 - 1000 compresse 500 mg.

05A03563

DETERMINAZIONE 1º febbraio 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aciclovir IDI» (Determinazione n. 28).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante

norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso Minstero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale:

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società IDI Farmaceutici S.r.l. non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario Unico Nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società IDI Farmaceutici S.r.l., con sede via Castelli Romani, 83/85, Pomezia - Roma, codice fiscale n. 07271001005, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2005

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO 1

Medicinale: ACICLOVIR IDI;

confezione A.I.C. n. 031117031 - «400 mg compresse» 25 compresse.

05A03564

DETERMINAZIONE 1° febbraio 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali «Acido acetilsalicilico Falqui ed altri». (Determinazione n. 31).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio n. 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di normina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale:

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società Falqui Prodotti Farmaceutici S.p.a. non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissiorie in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società Falqui Prodotti Farmaceutici S.p.a., con sede in via Fabio Filzi, 8 - Milano, codice fiscale 00730720158, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2005

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO 1

Medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO FALQUI.

Confezioni:

A.I.C. n. 029606011 - 20 compresse gastroresistenti 500 mg;

A.I.C. n. 029606023 - 20 compresse 100 mg.

Medicinale: ISONIAZIDE FALQUI.

Confezioni:

A.I.C. n. 0029609017 - 50 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 029609029 - 50 compresse 200 mg.

Medicinale: PARACETAMOLO FALQUI.

Confezione A.I.C. n. 029607013 - 20 compresse 500 mg;

Medicinale: VITAMINE COMPLESSO B FALQUI.

Confezione A.I.C. n. 029608015- 30 compresse rivestite.

05A03562

LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «S. PIO V» DI ROMA

DECRETO 6 aprile 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 201;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6, 7, 16 e 21;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito nella legge 5 novembre 1996, n. 573, ed in particolare l'art. 7;

Visti i vigenti statuto di autonomia e regolamento didattico di ateneo;

Viste le delibere del senato accademico del 17 febbraio 2005 e del consiglio di amministrazione del 10 marzo 2005, recanti modifiche al predetto statuto;

Vista la nota ministeriale del 14 febbraio 2005, protocollo n. 622, con la quale vengono stabilite le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) degli statuti e dei regolamenti di ateneo;

Vista la nota del 14 marzo 2005, protocollo n. 27/A2b/sa, con la quale è stata inviata al Miur la predetta delibera di modifica statutaria per il prescritto controllo di legittimità e di merito, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 1989;

Vista la nota di approvazione delle modifiche statutarie da parte del Miur del 1° aprile 2005, protocollo n. 1124;

Considerato pertanto che le modifiche deliberate dal consiglio di amministrazione in data 10 marzo 2005 debbono ritenersi operative;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, primo comma, lettera *n)*, e art. 9, secondo comma, lettera *d)*, del vigente statuto, per le modifiche dello Statuto stesso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere all'emanazione delle modifiche statutarie in disamina;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto di ateneo è così ridefinito:

«LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "S. PIO V" STATUTO DI AUTONOMIA

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Art. 1.

1. È istituita in Roma, la Libera Università degli studi "S. Pio V", di seguito denominata Università.

2. L'Università appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. È autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ed ha personalità giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

3. L'Università rilascia titoli di studio aventi valore legale.

Art. 2.

1. L'Università è promossa dall'Istituto di studi politici "S. Pio V" che ne assicura il funzionamento ordinario.

2. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad essa devoluti a qualunque titolo.

Art. 3.

1. L'Università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane ed estere. Riconosce il ruolo fondamentale della ricerca stessa e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la collaborazione degli organi dell'Università con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane e straniere.

2. L'Università persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto e per l'affermazione dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, il concorso responsabile dei docenti, del personale amministrativo e degli studenti per il conseguimento delle proprie finalità anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali.

3. L'Università garantisce ai docenti ed ai ricercatori l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Garantisce, altresì, la libertà di insegnamento ai singoli docenti da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attività didattica.

4. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

SEZIONE SECONDA

Organi dell'Università

Art. 4.

1. Sono organi dell'Università:

a) il consiglio di amministrazione;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente;

d) il rettore;

e) il senato accademico;

f) i consigli di facoltà;

g) il collegio dei revisori dei conti;

h) il nucleo di valutazione;

i) il coordinamento didattico-scientifico e degli organi collegiali.

2. Gli organi dell'Università esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente statuto.

Art. 5.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente dell'Istituto di studi politici "S. Pio V" o un suo delegato;

b) otto consiglieri nominati dallo stesso Istituto;

c) il rettore dell'Università;

d) un docente di ruolo, per ciascuna facoltà, designato dal senato accademico;

e) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) un rappresentante degli studenti, per ciascuna facoltà.

2. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del consiglio stesso. Alle adunanze del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo, il direttore amministrativo dell'Università, che svolge le funzioni di segretario, ed il responsabile del coordinamento didattico-scientifico e degli organi collegiali.

3. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta dell'Istituto di studi politici "S. Pio V", il presidente del consiglio stesso e, su designazione di questi, il vice presidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

4. Ai componenti, nominati o eletti, del consiglio di amministrazione, che durano in carica tre anni e che possono essere rinnovati, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 382/1980, in materia di incompatibilità.

5. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata spedita ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

7. I componenti il consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga a mancare la metà o più dei consiglieri in carica, l'intero consiglio si considera decaduto.

8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione determina la decadenza della carica.

9. La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione, in occasione di ogni rinnovo, è convocata dal presidente dell'Istituto di studi politici "S. Pio V".

Art. 6.

1. Il consiglio di amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università;

b) nomina il rettore, su proposta dell'Istituto di studi politici "S. Pio V", fra personalità del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Università, ovvero tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università stessa;

c) nomina con atto formale del suo presidente, i professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori e i collaboratori linguistici, su proposta del senato accademico secondo le procedure stabilite con apposito regolamento e verifica il possesso dei requisiti previsti nel regolamento stesso;

d) nomina il personale tecnico amministrativo e adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti di tale personale;

e) assume provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;

f) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e contributi e sul loro eventuale esonero;

g) delibera, su proposta del senato accademico, sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;

h) delibera, sentito il senato accademico, convenzioni con altre Università o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;

i) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;

l) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

m) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Università, nel caso di liti attive o passive;

n) delibera, a maggioranza dei propri componenti, le eventuali modifiche del presente statuto;

o) delibera in ordine al regolamento didattico dell'Università, su proposta del componente senato accademico;

p) delibera gli altri regolamenti dell'Università;

q) può affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi.

2. Entro il mese di giugno di ogni anno, il consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico, valuta la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo e fissa le relative modalità di ammissione.

Art. 7.

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore e da un altro componente del c. di a., scelto nel suo seno. La giunta esecutiva dura in carica tre anni e, comunque, non oltre il periodo di permanenza nella carica di membro del Consiglio dei suoi componenti.

2. La giunta esecutiva, nei casi di necessità ed urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto, adotta le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima adunanza successiva del consiglio medesimo, pena la loro decadenza. Alle adunanze della giunta esecutiva partecipano, con voto consultivo, il direttore amministrativo dell'Università, che svolge le funzioni di segretario, ed il responsabile del coordinamento didattico-scientifico e degli organi collegiali.

3. La giunta esecutiva è convocata dal presidente con preavviso di almeno ventiquattro ore e può deliberare validamente ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 8.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione, che dura in carica un triennio ed è rieleggibile:

a) ha la rappresentanza legale dell'Università;

b) convoca e presiede il consiglio stesso;

c) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;

d) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per ratifica nella prima riunione successiva;

e) provvede, su delega espressa del consiglio, all'adozione degli atti per le materie di cui all'art. 6, lettere *d)*, *e)* ed *l)*.

Art. 9.

1. Il rettore, nominato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6, lettera *b)*, dura in carica un triennio e può essere riconfermato. Il rettore in particolare:

a) rappresenta l'Università nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;

b) sovraintende all'attività didattica e scientifica dell'Università riferendone al consiglio di amministrazione con relazione annuale;

c) convoca e presiede il senato accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;

d) esercita l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore e degli studenti;

e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

f) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;

g) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

2. Il rettore designa tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università un pro-rettore a cui poter demandare, per particolari esigenze, opportuni compiti istituzionali.

Art. 10.

1. Il senato accademico è composto dal Rettore, che lo presiede, e dai presidi delle facoltà di cui si compone l'Università. Alle sedute del senato accademico partecipano, altresì, il direttore amministrativo, con voto consultivo e funzioni di segretario, ed il responsabile del coordinamento didattico-scientifico e degli organi collegiali, anch'esso con voto consultivo.

2. Il senato accademico esercita le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca che non siano riservate agli altri organi previsti dal presente statuto. In particolare il senato accademico esercita le seguenti attribuzioni:

a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Università;

b) definisce gli indirizzi dell'attività di ricerca;

c) esprime parere al consiglio di amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

d) formula pareri e proposte in ordine all'adozione e alla modifica dello statuto e del regolamento didattico di Ateneo;

e) procede all'attivazione di nuove facoltà e di nuovi corsi di studio, previa delibera del consiglio di amministrazione;

f) provvede all'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari sulla base delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e nel rispetto dei piani di sviluppo dell'Università;

g) propone al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;

h) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

3. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 11.

1. Le facoltà hanno autonomia nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e concorrono con i dipartimenti ad organizzare i dottorati di ricerca.

2. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

3. L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito nel regolamento didattico di Ateneo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 12.

1. Il preside rappresenta la facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà. In particolare il preside:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;

c) cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della facoltà, avvalendosi della collaborazione dei presidenti dei consigli di corso di laurea, di diploma e di indirizzo, ove esistenti;

d) è membro di diritto del senato accademico;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

2. Il preside viene eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti ed è nominato dal rettore. Il preside dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile.

3. Il preside è eletto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia. La seduta per l'elezione del preside è presieduta dal decano della facoltà. Le restanti modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

4. Il preside, in relazione alle esigenze di funzionamento della facoltà, può nominare tra i professori di prima fascia, un vice preside con il compito di coadiuvarlo sulla base di apposite deleghe e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 13.

1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari dei professori incaricati dei corsi e degli studenti. Le modalità di funzionamento di ciascun consiglio di facoltà sono stabilite dal regolamento di facoltà, deliberato dal consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.

2. Sono compiti del consiglio di facoltà:

a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in modo vincolante per i docenti nel rispetto della libertà di insegnamento, in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico e sentiti i consigli di corso di laurea, di diploma o di indirizzo e, per la parte di loro competenza, le altre strutture interessate;

c) esprimere parere sulla predisposizione del regolamento generale di Ateneo per le materie relative all'ordinamento didattico e formulare proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di Ateneo;

d) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;

e) la formulazione delle proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative modalità di ammissione;

f) la formulazione delle proposte di conferimento di lauree "*honoris causa*";

g) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 14.

1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Università è affidata ad un collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati secondo modalità stabilite nel regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Art. 15.

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo secondo le modalità previste dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

Art. 16.

1. Il coordinamento delle attività didattiche e scientifiche e degli organi collegiali accademici è un organo costituzionale che, alle dirette dipendenze del rettore, ha i compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative riguardanti le attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo e per il collegamento funzionale tra gli organi accademici.

SEZIONE TERZA

Personale docente

Art. 17.

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università nonché dai ricercatori. Sono altresì impartiti da docenti incaricati per affidamento o supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

2. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura degli insegnamenti con le modalità di cui al primo comma, possono essere attribuiti incarichi di insegnamento, mediante contratti di diritto privato, a docenti di altre università e a personalità di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalità straniera.

3. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina delle loro attività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non dà titolo a trattamento assistenziale o previdenziale; l'Università provvederà ad una copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

4. L'attività di insegnamento presso l'Università comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Università stessa.

Art. 18.

1. Il ruolo dei professori dell'Università si articola in due fasce:

a) professori di prima fascia (straordinari e ordinari);

b) professori di seconda fascia.

2. Il ruolo organico dei professori di prima fascia è costituito da quindici posti.

3. Il ruolo organico dei professori di seconda fascia è costituito da diciotto posti.

4. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università statali.

5. Ai professori è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 19.

1. Il ruolo organico dei ricercatori dell'Università è costituito da venti posti.

2. Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle università statali.

3. Ai ricercatori è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 20.

1. Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonché per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura non statale della Libera Università degli Studi "S. Pio V", le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle università statali.

2. I ruoli organici di cui agli articoli 18 e 19 possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 21.

1. Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta motivata del consiglio di facoltà, sentito il senato accademico, può nominare collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, da scegliersi fra persone di qualificata e riconosciuta competenza, il cui trattamento economico e la relativa disciplina sono stabiliti dal consiglio di amministrazione stesso, con apposito regolamento.

SEZIONE QUARTA

Personale non docente

Art. 22.

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo e del direttore amministrativo dell'Università, nonché l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal consiglio di amministrazione, nell'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni vigenti per il corrispondente personale universitario statale.

SEZIONE QUINTA

Ordinamento didattico

Art. 23.

1. L'Università è costituita dalle seguenti facoltà:

a) facoltà di scienze politiche;

b) facoltà di lingue e letterature straniere;

c) facoltà di economia.

I relativi ordinamenti degli studi sono disciplinati dall'attuale regolamento didattico di Ateneo conformemente alle vigenti norme sugli ordinamenti didattici universitari.

2. L'Università può istituire, in conformità alle norme dell'ordinamento universitario, nuovi corsi di laurea e di laurea specialistica nonché rilasciare i seguenti titoli di studio:

a) diploma di specializzazione;

b) dottorato di ricerca;

c) master universitario di primo e di secondo livello.

3. L'Università può altresì istituire corsi di formazione compresi quelli previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

SEZIONE SESTA

Disposizioni amministrative

Art. 24.

1. L'Università si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato ad un istituto di credito di notoria solidità scelto dal consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 25.

1. Il consiglio di amministrazione dell'Università delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il conto consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare.

2. Con appositi regolamenti deliberati dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del presente statuto, sono disciplinati i criteri di gestione e le relative procedure amministrativo-contabili, nonché le procedure contrattuali e le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva.

Art. 26.

1. Alle esigenze funzionali relative ai posti per il personale tecnico amministrativo si provvederà, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi professionali, assunzioni a tempo determinato, collaborazioni ovvero mediante contratti di formazione secondo la vigente disciplina normativa in materia.».

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2005

Il presidente del consiglio di amministrazione
CANTONI

05A03507

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il comune di Caulonia (Reggio Calabria) ha richiesto l'attivazione della procedura straordinaria, per fronteggiare ulteriori passività, prevista dall'art. 268-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n. 75.

Ai sensi del comma 2 del predetto articolo la prosecuzione della gestione del dissesto deve essere affidata ad un apposito organo nominato dal presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

Il comma 3 dell'art. 268-*bis* prevede che tale organo sia composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Il componente proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato è il dott. Giovanni Barilà. I rimanenti due componenti sono il dott. Francesco Battaglia ed il dott. Pietro Sgarlato i quali sono stati individuati sulla base dell'esperienza professionale e dell'adeguata preparazione.

Con decreto del presidente della Repubblica del 7 marzo 2005 il dott. Giovanni Barilà, il dott. Francesco Battaglia ed il dott. Pietro Sgarlato, sono stati nominati componenti della commissione per la prosecuzione della gestione della liquidazione del comune di Caulonia (Reggio Calabria), con i poteri ed i compensi previsti dal comma 4 dell'art. 268-*bis* del sopraccitato testo unico.

05A03457

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decadenza dalla concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse sportive su eventi sportivi organizzati dal CONI

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Playbet S.r.l. titolare della concessione n. 3631 del comune di Palermo, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;

Considerato che con nota protocollo n. 2004/10482/COA/CPS del 27 febbraio 2004 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Playbet S.r.l., con sede legale in via Verdi, 18 - 80133 Napoli, dalla concessione n. 3631 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Palermo.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al T.A.R. competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Omissis).

Considerato che il concessionario Playbet S.r.l. titolare della concessione n. 3627 del comune di Bagheria (Palermo), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;

Considerato che con nota protocollo n. 2004/10478/COA/CPS del 27 febbraio 2004 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Playbet S.r.l., con sede legale in via Verdi, 18 - 80133 Napoli, dalla concessione n. 3627 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Bagheria (Palermo).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al T.A.R. competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: TINO

05A03492

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 aprile 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2922
Yen giapponese	138,71
Lira cipriota	0,5829
Corona ceca	29,912
Corona danese	7,4500
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68335
Fiorino ungherese	246,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4299
Zloty polacco	4,0873
Corona svedese	9,1515
Tallero sloveno	239,69
Corona slovacca	38,686
Franco svizzero	1,5499
Corona islandese	81,60
Corona norvegese	8,1910
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3910
Leu romeno	36085
Rublo russo	35,9150
Nuova lira turca	1,7373
Dollaro australiano	1,6598
Dollaro canadese	1,5979
Yuan cinese	10,6949
Dollaro di Hong Kong	10,0783
Rupia indonesiana	12253,29
Won sudcoreano	1306,93
Ringgit maltese	4,9103
Dollaro neozelandese	1,7852
Peso filippino	69,876
Dollaro di Singapore	2,1233
Baht tailandese	51,042
Rand sudafricano	7,9176

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A03723

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto del presidente della Repubblica 1º settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Nicola Saraniero nato il 26 dicembre 1940 a Formia (Latina) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevoli requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di importanti incarichi, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Ha costantemente svolto opera di elevatissima qualità, contribuendo così allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel paese» - Territorio nazionale, settembre 1959-giugno 2002.

Con decreto del presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Antonio Sanna nato il 29 settembre 1950 a Bonnanaro (Sassari) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trenta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese» - Territorio nazionale, 23 gennaio 1969-31 dicembre 2001.

Con decreto del presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Ferdinando Sessa nato il 26 aprile 1941 a Sarno (Salerno) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevoli requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di importanti incarichi, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Ha costantemente svolto opera di elevatissima qualità, contribuendo così allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, settembre 1959 - luglio 2001.

Con decreto del presidente della Repubblica 16 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Alessandro Senatore nato il 30 novembre 1941 a Cava dei Tirreni (Salerno) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 29 luglio 1961 - 28 luglio 2003.

Con decreto del presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Dino Sdrubolini nato il 7 dicembre 1940 a Macerata con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, 20 giugno 1958 - 31 dicembre 2001.

Con decreto del presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Giuseppe Di Blasi nato il 15 luglio 1941 a Palermo con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel paese» - Territorio nazionale, 30 gennaio 1962-15 maggio 2003.

Con decreto del presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Antonio Cicorella nato il 20 luglio 1942 ad Altamura (Bari) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentotto anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel paese» - Territorio nazionale, 9 gennaio 1963-31 dicembre 2002.

Da 05A03450 a 05A03456

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sostituzione di un componente supplente della Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Trieste.

Con decreto direttoriale n. 62/TS del 23 marzo 2005 è stato sostituito un componente supplente della Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Trieste, nella persona del sig. Fabrizio Bozzi in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione della sig.ra Daniela Favrin, dimessasi dall'incarico.

05A03493

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 19 adottata in data 21 dicembre 2004 dall'INPGI

Con ministeriale n. 24/0000915/PG-L-21 del 15 marzo 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 19, adottata dal Comitato amministratore della Gestione separata dell'INPGI, in data 21 dicembre 2004, concernente la modificazione del comma 3, dell'art. 9 del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione separata.

05A03465

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 7 adottata in data 24 novembre 2004 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF).

Con ministeriale n. 24/0000919/FAR-L-53 del 15 marzo 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7, assunta dal Consiglio nazionale dell'ENPAF in data 24 novembre 2004, concernente l'adeguamento agli indici ISTAT, per l'anno 2005, delle pensioni, degli importi di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)* e *b)* del Regolamento di previdenza ed assistenza, nonché gli importi di cui all'art. 7, comma 3 e 5 del medesimo Regolamento.

05A03463

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 5/14 e n. 6/14 del 14 dicembre 2004 adottate dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza biologi (ENPAB).

Con ministeriale n. 24/0000968/BIO-L-10 del 17 marzo 2005, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 5/14 e n. 6/14, adottate dal Consiglio di indirizzo generale in data 14 dicembre 2004, di recepimento della delibera n. 71/13 adottata dal consiglio di amministrazione in data 13 dicembre 2004, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza biologi, concernenti l'adeguamento per l'anno 2005, degli importi dei contributi minimi soggettivi ed integrativi e l'introduzione della rivalutazione automatica biennale, sulla base degli indici ISTAT, dei medesimi contributi minimi.

05A03464

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501089/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00